

Publicato il 30/01/2023

N. 00077/2023 REG.PROV.COLL.  
N. 00245/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 245 del 2022, proposto dal Comune di Viggiano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Comuniello, PEC [comuniello.francesco@cert.ordineavvocatipotenza.it](mailto:comuniello.francesco@cert.ordineavvocatipotenza.it), domiciliato ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

***contro***

-Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (d'ora in poi EGRIB), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Carmela Pia Fasulo, PEC [fasulo.rosa@cert.ordineavvocatipotenza.it](mailto:fasulo.rosa@cert.ordineavvocatipotenza.it), con domicilio eletto in Potenza Piazzale Luigi Rizzo n. 12;

-Ministero della Cultura, in persona del Ministro p.t., e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, con domicilio ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;

- Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
- Provincia di Potenza, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;
- Comune di Balvano, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

*nei confronti*

Acquedotto Lucano S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

*per l'annullamento:*

- della Determinazione n. 21 dell'1.2.2022 (notificata in pari data 1.2.2022), nella parte in cui l'EGRIB ha adottato, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. n. 241/1990, la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi ed approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica, "da verificare e validare ai sensi dell'art. 26 D.Lg.vo n. 50/2016", per la realizzazione presso il preesistente impianto di depurazione dell'area industriale del Comune di Viggiano di un impianto di essiccazione termica dei fanghi, provenienti dagli impianti di depurazione della Regione Basilicata (con tale determinazione è stato approvato anche il progetto di un impianto analogo presso il preesistente impianto di depurazione dell'area industriale del Comune di Balvano);
- del presupposto verbale della Conferenza di servizi ex art. 14 ter L. n. 241/1990 del 31.1.2022;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'EGRIB, del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

Poiché il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza aveva stanziato € 1.500.000.000,00 per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e per l'ammodernamento anche con ampliamento di quelli esistenti, tra cui quelli che effettuano il trattamento dei fanghi, provenienti dagli impianti di depurazione civili ed industriali (la cui assenza nella Regione Basilicata costringe l'Acquedotto Lucano S.p.A. a smaltire tali fanghi fuori Regione con incremento dei costi e della tariffa del servizio idrico integrato), l'EGRIB con Determinazione n. 395 del 24.12.2021 ha deciso di candidare progetti, per il conseguimento dei predetti finanziamenti, tra cui quelli relativi alla realizzazione presso i preesistenti impianti di depurazione, siti nelle aree industriali dei Comuni di Viggiano e Balvano, di impianti di essiccazione termica dei fanghi.

Pertanto, con comunicazione del 30.12.2021 l'EGRIB ha indetto per le ore 12,30 del 31.1.2022 una Conferenza di servizi decisoria, finalizzata all'approvazione dei progetti di fattibilità tecnico ed economica dei predetti impianti, stabilendo il termine del 14.1.2022, entro il quale le Amministrazioni invitate (tra cui il Comune di Viggiano) avrebbero dovuto chiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti, ed il termine del 28.1.2022, entro il quale le Amministrazioni avrebbero dovuto rendere le proprie motivate determinazioni, specificando che le eventuali prescrizioni e/o condizioni per l'assenso e/o il superamento del dissenso avrebbero dovuto essere espresse in modo chiaro ed analitico, con la puntualizzazione che la mancata comunicazione della determinazione o della comunicazione di una determinazione, priva dei predetti requisiti, sarebbe stata qualificata come "assenso senza condizioni".

Nella seduta del 31.1.2022 la Conferenza di servizi:

A) faceva presente che entro il 14.1.2022 nessuna Amministrazione aveva richiesto integrazioni documentali e/o chiarimenti e che entro il 28.1.2022 tutte le Amministrazioni coinvolte avevano espresso parere favorevole,

eccetto il Comune di Viggiano (con nota prot. n. 345 del 28.1.2022), per i seguenti motivi: 1) ulteriore aumento delle esalazioni odorigene e sonore e maggiore incremento del traffico veicolare, rispetto a quelli derivanti dalla presenza dell'impianto di estrazione petrolifera dell'ENI; 2) la distanza di circa 2 Km. dall'invaso del Pertusillo e la vicinanza ad un bacino idrico naturale (laghetto); 3) la necessità di modificare l'AIA, approvata con Del. G.R. n. 911 del 7.7.2015, in quanto tale provvedimento si riferisce a rifiuti liquidi speciali, mentre il progetto da approvare prevede l'essiccazione dei fanghi;

B) concludeva i lavori “con parere favorevole sulla base delle posizioni prevalenti ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter L. n. 241/1990”, tenuto conto: 1) “dell'alta valenza ambientale ed economica dell'intervento, che riveste un'importanza strategica nella pianificazione e programmazione regionale nell'ambito del trattamento dei fanghi degli impianti di depurazione, attualmente trasferiti fuori regione con elevati costi a carico dei cittadini lucani”; 2) “dell'esiguo impatto ambientale causato dalla realizzazione dell'intervento, che non prevede aree di stoccaggio o deposito, anche temporaneo, di rifiuti e dell'inesistenza di rischi per le popolazioni locali e per l'ambiente circostante così come rappresentato anche dai consulenti scientifici”; 3) “della disponibilità a rivedere, in fase di redazione del progetto definitivo, il nuovo layout dell'impianto, al fine di non interferire con il contesto circostante”.

Pertanto, con Determinazione n. 21 dell'1.2.2022 (notificata in pari data 1.2.2022) l'EGRIB ha adottato, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. n. 241/1990, la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi ed approvato il progetti di fattibilità tecnico ed economica, “da verificare e validare ai sensi dell'art. 26 D.Lg.vo n. 50/2016”, per la realizzazione presso i preesistenti impianti di depurazione delle aree industriali dei Comuni di Viggiano e Balvano degli impianti di essiccazione termica dei fanghi, provenienti dagli impianti di depurazione della Regione Basilicata.

Il Comune di Viggiano, con il presente ricorso, tempestivamente notificato il 4.4.2022 (perché il 2.4.2022 era sabato) e depositato il 3.5.2022, ha impugnato la predetta Determinazione n. 21 dell'1.2.2022 ed il presupposto verbale della Conferenza di servizi ex art. 14 ter L. n. 241/1990 del 31.1.2022, nelle parti relative all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica, di realizzazione presso il preesistente impianto di depurazione dell'area industriale del Comune di Viggiano di un impianto di essiccazione termica dei fanghi, provenienti dagli impianti di depurazione della Regione Basilicata, deducendo:

1) la violazione dell'art. 17, comma 5, L.R. n. 35/2018, sia perché dal progetto approvato risulta che l'impianto di essiccazione termica dei fanghi sarebbe stato realizzato su un'area diversa dall'esistente impianto di depurazione dell'area industriale del Comune di Viggiano, sia perché la realizzazione dell'impianto di cui è causa determina rischi sanitari ed ambientali per l'ulteriore aumento delle esalazioni odorigene e sonore ed il maggiore incremento del traffico veicolare, già compromessi dalla presenza dell'impianto di estrazione petrolifera dell'ENI, e per la distanza di circa 2 Km. dall'invaso del Pertusillo; nonché l'eccesso di potere per contraddittorietà di comportamento dell'Ufficio di Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata, in quanto tale Ufficio con la prima nota prot. n. 952 del 14.1.2022 aveva ritenuto che l'approvazione del progetto in questione avrebbe modificato l'AIA ex Del. G.R. n. 911 del 7.7.2015 e poi con la successiva nota prot. n. 1249 del 19.1.2022 aveva espresso parere favorevole all'approvazione del progetto; nonché l'eccesso di potere per illogicità, in quanto non era stato consentito al Comune di Viggiano di verificare l'ammissibilità urbanistica del progetto con riferimento alla disponibilità volumetrica del lotto;

2) l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, con riferimento ai motivi di dissenso, esternati dal Comune ricorrente nella determinazione endoprocedimentale prot. n. 345 del 28.1.2022.

Si è costituito in giudizio l'EGRIB, sostenendo l'infondatezza del ricorso.

Si sono pure costituiti in giudizio anche il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, i quali, oltre a dedurre l'infondatezza del gravame, hanno anche chiesto l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.

All'Udienza Pubblica del 25.1.2023 il ricorso è passato in decisione.

In via preliminare, va precisato che il Comune ricorrente, nell'impugnare l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica, di realizzazione presso il preesistente impianto di depurazione dell'area industriale del Comune di Viggiano di un impianto di essiccazione termica dei fanghi, provenienti dagli impianti di depurazione della Regione Basilicata, ha legittimamente notificato il ricorso a tutte le Amministrazioni, che hanno partecipato alla Conferenza di servizi decisoria, esprimendo parere favorevole. Pertanto, non possono ritenersi carenti di legittimazione passiva il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, anche se nel ricorso non sono state dedotte specifiche censure, con riferimento al parere favorevole con prescrizioni, espresso dalla Soprintendenza di Potenza.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Infatti, vanno disattese tutte e tre le censure, articolate con il primo motivo di impugnazione.

Con la prima censura del primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 17, comma 5, L.R. n. 35/2018, sia perché dal progetto approvato risulta che l'impianto di essiccazione termica dei fanghi sarebbe stato realizzato su un'area diversa dall'esistente impianto di depurazione dell'area industriale del Comune di Viggiano, sia perché la realizzazione dell'impianto di cui è causa determina rischi sanitari ed ambientali per l'ulteriore aumento delle esalazioni odorigene e sonore ed il maggiore incremento del traffico veicolare, già compromessi dalla presenza dell'impianto di estrazione petrolifera dell'ENI, e per la distanza di circa 2 Km. dall'invaso del Pertusillo.

Al riguardo, va rilevato che l'art. 17 della L.R. n. 35/2018, rubricato "Principi per l'autorizzazione alla realizzazione di impianti dedicati allo smaltimento o al trattamento o al recupero dei rifiuti ne territorio regionale", al comma 5 prevede che: "in caso di interventi su impianti esistenti è consentito il rilascio di nuova autorizzazione finalizzata all'ampliamento e/o al revamping" (cioè rimettere a nuovo) "degli stessi impianti, a prescindere dai criteri di localizzazione di cui al precedente art. 14" (il comma 9 di tale articolo rinvia all'allegato A della L.R. n. 35/2018), "purché coerenti con le previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e della presente Legge, a condizione che gli stessi impianti non costituiscano, anche mediante l'adozione di specifiche misure correttive, rischi sanitari ed ambientali in relazione alle caratteristiche del luogo".

Dal progetto, depositato in giudizio, non risulta la violazione dell'art. 17, comma 5, L.R. n. 35/2018, sia perché tale norma prevede anche "l'ampliamento" degli impianti esistenti, sia perché dal progetto risulta che, oltre alle lavorazioni interne all'impianto di depurazione esistente, dovrà essere realizzata soltanto l'opera accessoria del sistema di disidratazione e di essiccazione, consistente nella realizzazione di 2 vasche (di 9,5 x 6,0 m. e di 5,0 x 5,0 m.), di 3 basamenti di cemento (di 26,6 x 16,5 m., di 3,3 x 6,5 m. e di 8,6 x 13,4 m.), e di un locale tecnico, lungo 15,00 m. e largo 9,5 m..

Né dalla documentazione, versata in giudizio, sono emersi rischi sanitari e/o ambientali, in quanto dal verbale della Conferenza di servizi del 31.1.2022 risultano accertati, sia "l'esiguo impatto ambientale causato dalla realizzazione dell'intervento, che non prevede aree di stoccaggio o deposito, anche temporaneo, di rifiuti e l'inesistenza di rischi per le popolazioni locali e per l'ambiente circostante, così come rappresentato anche dai consulenti scientifici", sia "la disponibilità a rivedere, in fase di redazione del progetto definitivo, il nuovo layout dell'impianto, al fine di non interferire con il contesto circostante".

Né risulta compromessa alcune delle aree, indicate nell'allegato A della L.R. n. 35/2018, il quale si riferisce alle aree: 1) sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico ed archeologico; 2) sottoposte a tutela naturalistico-ambientale (Flora, Fauna e biodiversità); 3) sottoposte a tutela ambientale (matrici del suolo e acqua); 4) in dissesto idraulico ed idrogeologico; 5) aree agricole; 6) aree urbane, periurbane e fasce di rispetto da strade, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie e beni militari.

Non sussiste alcuna contraddittorietà tra le due note endoprocedimentali dell'Ufficio di Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata prot. n. 952 del 14.1.2022 e prot. n. 1249 del 19.1.2022, in quanto con entrambi tali note il predetto Ufficio ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto di cui è causa.

Comunque, va precisato che ai sensi dell'art. 29 nonies D.Lg.vo n. 152/2006 sussiste l'obbligo di presentare una nuova istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) soltanto nel caso di modifiche "sostanziali", definite ai sensi dell'art. 5, lett. l-bis), D.Lg.vo n. 152/2006 come quelle che "secondo l'Autorità competente producono effetti negativi e significativi sull'ambiente e sulla salute umana", valutazione che, nella specie, non è stata effettuata dall'Ufficio di Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata.

Va disattesa anche la doglianza del Comune di Viggiano, secondo cui il progetto in questione non ne consentirebbe la verifica di ammissibilità urbanistica con riferimento alla disponibilità volumetrica del lotto, in quanto, prescindendo dalla circostanza che il Comune ricorrente non ha chiesto entro il termine del 14.1.2022, prestabilito nell'atto del 30.12.2021 di convocazione della Conferenza di servizi, alcuna integrazione documentale e/o chiarimento, va rilevato quanto sopra già evidenziato, che il progetto di cui è causa, oltre alle lavorazioni interne all'impianto di depurazione esistente, prevede soltanto la realizzazione dell'opera accessoria del sistema di disidratazione e di essiccazione, consistente nella realizzazione di 2 vasche (di 9,5 x 6,0 m. e di



5,0 x 5,0 m.), di 3 basamenti di cemento (di 26,6 x 16,5 m., di 3,3 x 6,5 m. e di 8,6 x 13,4 m.), e di un locale tecnico, lungo 15,00 m. e largo 9,5 m..

Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione, con il quale è stato dedotto l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, atteso che i motivi di dissenso, esternati dal Comune ricorrente nella determinazione endoprocedimentale prot. n. 345 del 28.1.2022 (cioè l'ulteriore aumento delle esalazioni odorigene e sonore e maggiore incremento del traffico veicolare, la distanza di circa 2 Km. dall'invaso del Pertusillo e la vicinanza ad un bacino idrico naturale), sono stati esaminati e legittimamente ritenuti non fondati in sede di conferenza di servizi, evidenziando, oltre alla "alta valenza ambientale ed economica dell'intervento", in quanto attualmente i fanghi degli impianti di depurazione vengono trasferiti fuori regione con elevati costi a carico dei cittadini lucani, anche, come sopra già detto: 1) "l'esiguo impatto ambientale causato dalla realizzazione dell'intervento, che non prevede aree di stoccaggio o deposito, anche temporaneo, di rifiuti e l'inesistenza di rischi per le popolazioni locali e per l'ambiente circostante, così come rappresentato anche dai consulenti scientifici"; 2) e "la disponibilità a rivedere, in fase di redazione del progetto definitivo, il nuovo layout dell'impianto, al fine di non interferire con il contesto circostante".

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. il Comune di Viggiano va condannato al pagamento, in favore dell'EGRIB, delle spese di lite, liquidate in dispositivo, mentre sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio nei confronti del Ministero della Cultura e della Soprintendenza della Basilicata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il Comune di Viggiano ricorrente al pagamento, in favore dell'EGRIB, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 2,000,00 (duemila), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA e CPA; spese compensate nei confronti del Ministero della Cultura e della Soprintendenza della Basilicata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Benedetto Nappi, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Pasquale Mastrantuono**

**IL PRESIDENTE**  
**Fabio Donadono**

**IL SEGRETARIO**